SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 136° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 19 maggio 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 maggio 1995, n. 176.

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'effettivo funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione, nonché per conseguire il potenziamento operativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nelle medesime province;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza

1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità; conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di 8 unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

Conseguentemente:

a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella *L* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella *M* allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

Art. 3.

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a cinquecentottantotto posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al quarto livello, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'articolo 1.

Art. 4.

Potenziamento delle Forze di polizia

1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 e a lire 26 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1995 con imputazione sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 3135, 3138, 3148, 3149, 3162, 3165, 7602 e 7620 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1995, n. 177.

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, relativamente all'attivazione dell'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi al 30 settembre 1994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'applicazione del medesimo articolo, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nonché per la definizione delle modalità di pagamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi

1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualità relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994.

2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati.

3. L'accertamento con adesione è escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-*quater* e dal comma 9-*ter* dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

4. Se è stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione è escluso per tutti i tributi relativi all'annualità interessata.

Art. 2.

Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria

1. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni acquisite provvede a formare gruppi omogenei di contribuenti, per ciascuna annualità, con i seguenti criteri:

a) classificazione dei contribuenti per tipo di modello di dichiarazione dei redditi e per settore economico di appartenenza;

b) ordinamento dei contribuenti in ordine crescente di ricavi e suddivisione in ulteriori venti classi di ricavi;

c) ordinamento dei contribuenti all'interno di ognuna delle classi suddette di ricavo in ordine crescente di redditività, calcolata rapportando il reddito al ricavo;

d) nell'ambito di ogni classe di cui alla lettera *b)* suddivisione dei contribuenti in ulteriori dieci gruppi di redditività.

2. La società di cui al comma 1, per individuare il maggior ricavo relativo a ciascun gruppo omogeneo, provvede a:

a) determinare il reddito medio di ciascun gruppo omogeneo come media aritmetica dei redditi del gruppo;

b) determinare, nell'ambito di ogni classe di ricavo, la differenza tra il reddito medio del gruppo di redditività successivo e quello del gruppo in esame;

c) determinare la base per il calcolo del maggior ricavo confrontando la differenza di ogni gruppo di redditività con la differenza media della classe di ricavo di appartenenza, attribuendo la maggiore tra le due differenze ai primi quattro gruppi di redditività e la differenza media agli altri.

3. La società di cui al comma 1, sulla base di quanto disposto nei commi 1 e 2, individua le posizioni soggettive a cui attribuire il maggior ricavo e provvede a:

a) determinare l'importo da assegnare ad ogni contribuente applicando un coefficiente in modo da rendere il maggior ricavo inversamente proporzionale alla redditività dichiarata;

b) incrementare il ricavo dichiarato di ciascun contribuente dell'importo così determinato, tenuto conto che l'incremento non può essere inferiore ad un valore minimo dipendente dal ricavo dichiarato. L'incremento del ricavo non può essere inferiore a L. 500.000 per le persone fisiche e a L. 1.250.000 per le società, le associazioni tra professionisti e gli enti commerciali.

4. I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attività esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.

5. I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilità dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni; l'applicabilità dei coefficienti presuntivi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; nonché la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.

Art. 3.

Determinazione della maggior imposta per il calcolo degli importi dovuti dai contribuenti

1. Il maggior ricavo determinato ai sensi dell'art. 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualità, calcola le maggiori imposte dovute:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al trentasei per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'art. 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'art. 8, comma 3;

c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'art. 2;

d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'art. 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati.

3. Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono definire tali redditi, sulla base della definizione accettata dalla società, versando le somme dovute ai sensi della lettera *a)* del comma 2.

Art. 4

Predisposizione di dati informativi

1. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, comunica agli uffici finanziari

preposti all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i nominativi dei soggetti, individuati ai sensi dell'art. 2.

2. Gli uffici controllano la posizione dei contribuenti ed escludono i soggetti che non posseggono i requisiti richiesti, segnalando al sistema informativo del Ministero delle finanze, entro il termine di un mese dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, i relativi nominativi.

3. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, dopo aver comunque acquisito l'assenso degli uffici all'ulteriore corso delle comunicazioni, effettua una nuova verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accertamento con adesione escludendo i contribuenti non in possesso dei necessari requisiti.

Art. 5.

Proposta di accertamento con adesione e competenza degli uffici

1. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze predispone appositi avvisi nominativi contenenti «proposta di accertamento con adesione» con l'invito a definire la posizione tributaria risultante dalla proposta mediante l'accettazione degli importi indicati. La proposta viene predisposta, per ciascun contribuente, per tutti i tributi e può essere formulata con atti distinti per una o più annualità.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, territorialmente competente a gestire la proposta diretta al contribuente;

b) del nominativo, dell'indirizzo, del codice fiscale e della partita IVA del contribuente cui la proposta è diretta;

c) degli elementi presi a base per la determinazione dell'importo dovuto;

d) delle somme dovute a titolo di imposta e relative sanzioni per ciascuna annualità;

e) delle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione del contribuente e del termine entro cui il pagamento deve essere effettuato;

f) per ciascuna annualità, dell'esistenza di eventuali condizioni ostative dell'accertamento con adesione, nonché dell'indisponibilità dei dati occorrenti per la determinazione della proposta.

3. Gli uffici di cui al comma 2, lettera *a)*, competenti a gestire le proposte di accertamento con adesione, sono individuati in base all'ultimo domicilio fiscale risultante al sistema informativo del Ministero delle finanze, anche se per alcune annualità oggetto di accertamento con adesione la competenza territoriale spetta ad altro ufficio. La competenza territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette prevale su quella dell'ufficio per l'imposta sul valore aggiunto; per gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di provincia o nei comuni sedi anche di ufficio IVA la competenza territoriale per i comuni compresi nel relativo distretto è equivalente a quella dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6.

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

1. Gli uffici finanziari, tramite la società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la «proposta di accertamento con adesione».

2. Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualità si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso.

3. Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 8.

4. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

5. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualità fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualità 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso può chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

Art. 7.

Modalità di pagamento

1. Per le annualità sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta può essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il

15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Per le annualità relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995.

2. I pagamenti devono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata,

b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 2.

Art. 8.

Effetti dell'adesione

1. L'accertamento con adesione non è revocabile né soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente.

3. L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è il seguente:

«Art. 3 *(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi).* — 1. La definizione di cui all'art. 2-*bis* del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995».

Note all'art. 1

— Per il testo dell'art. 3 del D L. n. 564/1994 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è il seguente:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— Il testo dell'art. 8, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 1, comma 9-*quater*, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è il seguente: «La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente».

— Il testo dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, comma 9-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è il seguente:

Art. 55 *(Accertamento induttivo)*. — Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».

Note all'art 2

— Il testo dell'art. 8, primo comma, del D.P R. 6 ottobre 1978, n. 627, è il seguente: «I soggetti previsti dalle lettere *a)* e *c)* dell'art. 1, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nel precedente articolo, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al controllo globale per tutti i tributi».

— Il testo dell'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79

del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, né sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'art. 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. *(Abrogato).*

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale».

— Il testo dell'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è il seguente:

«Art. 11-*bis* *(Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo)*. — 1. Per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. n. 917/1976 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è il seguente: «5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo».

— Il testo degli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il seguente:

«Art. 32 *(Poteri degli uffici)*. — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di

dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale».

«Art. 33 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la Direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.

(Omissis)».

— Il testo degli articoli 51, 52 e 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è il seguente:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto)*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e a buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

«Art. 52 (*Accessi ispezioni e verifiche*). — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria piu vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte dal contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne una copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apportare nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali dei soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili di alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se

l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

«Art. 53 *(Presunzioni di cessione e di acquisto).* — Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: *a)* sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; *b)* sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissioni o altro titolo non traslativo della proprietà.

Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;
b) la distruzione dei beni.

Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera *b)*, deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma di codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma».

95G0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1995.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Carmine Laudato, dal dott. Alberto Francini e dal dott. Raffaele Cannizzaro;

Visto il proprio decreto, in data 13 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale il dott. Gabriele Meoli è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Carmine Laudato;

Visto il proprio decreto, in data 10 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale il rag. Florinda Napolitano è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici, in sostituzione del dott. Gabriele Meoli;

Visto il proprio decreto, in data 29 settembre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 7 ottobre 1994, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per il periodo di sei mesi;

Visto, altresì, il proprio decreto, in data 14 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1995, con il quale il dott. Armando Levante è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici, in sostituzione del rag. Florinda Napolitano;

Considerato che il dott. Armando Levante non può più proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Decreta:

La dott.ssa Ines Giannini è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici (Avellino), in sostituzione del dott. Armando Levante.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

95A2812

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1995.

Rettifica alla denominazione del comune ove è sita la concessione dell'acqua minerale naturale «Sibilla - Scoglio della Volpe».

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto n. 2893 del 13 dicembre 1994 con il quale viene riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Sibilla - Scoglio della Volpe» che sgorga nella concessione mineraria «San Rocco»;

Preso atto del decreto del Presidente della giunta regionale delle Marche n. 56 del 17 marzo 1995, con il quale viene rettificata la localizzazione — nel comune di Montemonaco (Ascoli Piceno) anziché nel comune di Montegallo (Ascoli Piceno) — della citata concessione mineraria di acque minerali «San Rocco», accordata alla società Sibilla S.r.l. con sede in Ascoli Piceno, via Piacenza n. 11;

Decreta:

Art. 1.

La dizione «comune di Montegallo (Ascoli Piceno)» di cui alle premesse del sopra citato decreto 13 dicembre 1994 deve intendersi «comune di Montemonaco (Ascoli Piceno)».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 24 aprile 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A2776

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 1995.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa produttori serramenti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Nola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori serramenti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nola (Napoli) si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa produttori serramenti - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano, in data 16 febbraio 1987, rep. n. 12199, reg. soc. n. 2817 del tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Giovanni De Sortis, nato a Napoli il 1° gennaio 1956 e residente in S. Giorgio a Cremano (Napoli), via San Giorgio Vecchio n. 90, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 18 aprile 1995

Il Ministro: TREU

95A2794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 3 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto rettorale n. 571/92 del 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1992, concernente l'istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze ambientali;

Veduta la deliberazione in data 23 giugno 1993 con la quale il comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze ambientali ha provveduto alla fissazione dell'organico della facoltà stessa;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, n. 840, con il quale è stata determinata la tabella *A* relativa ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari);

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 1075, con il quale sono state determinate le tabelle *A-bis* e *B-bis* relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario;

Veduto il decreto rettorale n. 358/92 in data 2 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1993, con il quale le tabelle *A*, *A-bis* e *B-bis* del vigente statuto dell'Università inserite al capo IX - Norme finali e transitorie, relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari), di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario, sono state ulteriormente modificate;

Vedute le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione adottate nelle riunioni del 24 settembre 1993, con le quali i predetti organi, a seguito della istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze ambientali, hanno provveduto alla fissazione dell'organico della facoltà stessa;

Veduto il decreto rettorale n. 699/94 in data 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con il quale è stata approvata una ridistribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario fra le facoltà interessate a seguito della istituzione presso l'Università degli studi di Urbino della facoltà di scienze politiche il cui corso di laurea ha precedentemente funzionato presso la facoltà di giurisprudenza;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 16 marzo 1995 e trasmesso a questa Università con lettera ministeriale prot. n. 537 del 21 aprile 1995;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Le tabelle *A*, *A-bis* e *B-bis* del vigente statuto dell'Università degli studi di Urbino, inserite al capo IX - Norme finali e transitorie, relative rispettivamente ai posti di professore di ruolo di prima fascia (straordinari e ordinari), di seconda fascia (professori associati) e di ricercatore universitario, vengono parzialmente modificate nel modo che segue:

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Prima fascia

(Professori straordinari e ordinari)

Facoltà di giurisprudenza	n. 20	(invariato)
Facoltà di scienze politiche	n. 15	(invariato)
Facoltà di economia	n. 26	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia . . .	n. 23	(invariato)
Facoltà di magistero	n. 30	(invariato)

Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 23	(invariato)
Facoltà di sociologia	n. 23	(invariato)
Facoltà di farmacia	n. 20	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	n. 29	(invariato)
Facoltà di scienze ambientali	n. 25	

TABELLA *A-bis*

RUOLO DEI PROFESSORI

Seconda fascia

(Professori associati)

Facoltà di giurisprudenza	n. 22	(invariato)
Facoltà di scienze politiche	n. 18	(invariato)
Facoltà di economia	n. 54	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	n. 38	(invariato)
Facoltà di magistero	n. 43	(invariato)
Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 38	(invariato)
Facoltà di sociologia	n. 38	(invariato)
Facoltà di farmacia	n. 30	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	n. 60	(invariato)
Facoltà di scienze ambientali	n. 35	

TABELLA *B-bis*

RUOLO DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

Facoltà di giurisprudenza	n. 33	(invariato)
Facoltà di scienze politiche	n. 26	(invariato)
Facoltà di economia	n. 57	(invariato)
Facoltà di lettere e filosofia	n. 30	(invariato)
Facoltà di magistero	n. 30	(invariato)
Facoltà di lingue e letterature straniere	n. 25	(invariato)
Facoltà di sociologia	n. 26	(invariato)
Facoltà di farmacia	n. 40	(invariato)
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	n. 60	(invariato)
Facoltà di scienze ambientali	n. 40	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 3 maggio 1995

Il rettore: Bo

95A2777

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 maggio 1995, n. 139/E.

Imposta comunale sugli immobili (ICI). Abitazioni principali dei residenti - Aliquote per l'anno 1995 - Delibere comunali - Condizioni e termini. Art. 4 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132. Art. 9-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Chiarimenti interpretativi.

Ai comuni
Alle direzioni regionali delle entrate
e, per conoscenza:
All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132, reiterativo dell'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, decaduto per mancata conversione in legge, stabilisce che: «Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato».

Con tale disposizione viene attribuito al comune il potere di far vigere sul proprio territorio (previa apposita deliberazione da adottare entro il termine stabilito nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente effetto limitatamente all'anno successivo a quello nel corso del quale è adottata) due aliquote ICI: l'una, ordinaria, da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui si dirà qui di seguito; l'altra, ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione, oppure utilizzate da soci assegnatari di coooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune.

Per l'applicazione della predetta disposizione, la scrivente ritiene:

a) che in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale

è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno quindici giorni;

b) che in caso di contitolarità di possesso dell'abilitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

Restano fermi i limiti stabiliti nel secondo comma del citato art. 6, per cui l'aliquota ordinaria non può essere deliberata in misura superiore al 6 per mille, oppure al 7 per mille laddove sussistano straordinarie esigenze di bilancio, e l'aliquota ridotta, in misura inferiore al 4 per mille.

*
* *

La disposizione in commento è stata, per la prima volta, introdotta con l'art. 4 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno dopo), anch'esso decaduto per mancata conversione.

Scadendo al 31 dicembre 1994 il termine per deliberare in materia di aliquote ICI per l'anno 1995, a seguito del differimento a tale data del termine di delibera per l'anno 1995 (art. 5 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596), i comuni non risultavano concretamente posti in condizione di operare la diversificazionedelle aliquote con effetto fin dal corrente anno 1995.

In proposito ha provveduto il primo comma dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale ha stabilito che «ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995».

Si tratta, evidentemente, di una riapertura non generalizzata del termine per deliberare l'aliquota ICI 1995, bensì finalizzata alla introduzione, fin dal 1995, di una aliquota ridotta per l'abitazione principale dei soggetti residenti.

Pertanto, condizione essenziale per modificare, entro il 30 giugno del corrente anno, l'aliquota già deliberata per l'anno 1995, è che vengano rideliberate due aliquote per tale anno, di cui quella da applicare alle abitazioni principali dei residenti sia inferiore all'aliquota ordinaria nonché all'aliquota già precedentemente deliberata e cioè a quella che si sarebbe resa applicabile per l'anno 1995 in assenza della modifica.

Valgano in proposito i seguenti esempi:

1) il comune non ha deliberato l'aliquota per l'anno 1995; si applica, ai sensi del secondo comma del precitato art. 6, per detto anno l'aliquota del 4 per mille. In tal caso, poiché non è possibile rispettare la menzionata condizione dell'introduzione di una aliquota per l'abitazione principale dei residenti inferiore rispetto a quella minima del 4 per mille, non è più consentito al comune di poter deliberare in materia di aliquote per l'anno 1995;

2) il comune ha già deliberato per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille. Le conseguenze sono uguali a quelle enunciate al punto 1);

3) il comune ha già deliberato per l'anno 1995 una aliquota superiore al 4 per mille (ad esempio, il 5 per mille). In tal caso il comune non può aumentare o diminuire, per tutti indistintamente gli immobili, l'aliquota già deliberata, né può aumentare l'aliquota ordinaria lasciando inalterata quella per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, il 5 per mille). Può, invece, se lo ritiene, deliberare, entro l'indicato termine del prossimo 30 giugno, una diminuzione dell'aliquota 1995 per le abitazioni principali dei residenti (nell'esempio fatto, portandola ad una misura inferiore al 5 per mille e, comunque, non al di sotto del 4 per mille) e, contestualmente, deliberare un aumento dell'aliquota ordinaria da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. Parimenti, sempre in costanza della modifica in diminuzione dell'aliquota per le menzionate abitazioni principali, il comune può deliberare di mantenere l'aliquota ordinaria nella stessa misura già precedentemente deliberata (nell'esempio fatto, il 5 per mille), oppure di diminuirla, nel rispetto, ovviamente, dell'illustrata condizione per cui l'aliquota per le abitazioni principali dei residenti deve risultare essere comunque inferiore rispetto a quella ordinaria.

*
* *

Nel deliberare la manovra sulle aliquote 1995, nei casi consentiti ed evidenziati al punto 3), il comune dovrà attenersi alla condizione per cui la previsione di gettito ICI per il 1995 sia di entità non inferiore al gettito conseguito per ICI relativa all'anno 1994. Tale condizione, la quale normalmente richiede che alla riduzione dell'aliquota per le menzionate abitazioni principali si accompagni un aumento dell'aliquota ordinaria, potrebbe risultare ugualmente soddisfatta, come nell'esempio fatto al punto 3), con una modifica in diminuzione di entrambe le aliquote laddove, per effetto, ad esempio, di nuove costruzioni ultimate nel corso del primo semestre 1995, sia prevedibile una invarianza di gettito nonostante le minori aliquote.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: FANTOZZI

95A2817

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 296/1995 del 21 aprile 1995

Specialità medicinale: «ACTRON» (Ketoprofene) 20 compresse 25 mg, 20 compresse 12,5 mg, 10 compresse 25 mg, 10 compresse 12,5 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Certosa, 126.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 271/1995 del 14 aprile 1995

Specialità medicinale: «KETALGESIC» (Ketaprofene) 30 capsule 25 mg.

Titolare A.I.C.: Società Dermalife S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2779

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Enos Livio a favore del comitato provinciale di Como della C.R.I. medesima con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Peronese notaio in Como, n. di rep. 50221/13288, consistente nella somma di L. 20.000.000 da destinare all'acquisto di una autoambulanza che riporti visibilmente la dicitura «Livio Ernesto e Candita».

95A2707

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, con sede in Padova, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Calori Bruno con testamento olografo pubblicato per atto dott. Maria Antonietta Ventre, notaio in Bologna, n. di rep. 65929, consistente in beni mobili ed immobili del periziato valore di L. 300.000.000, fatti salvi i diritti di eventuali legittimari.

95A2708

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Mogliotti Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott. Stefano Zanardi, notaio in Milano, n. di rep. 15415/675, consistente nella somma di L. 10.000.000.

95A2709

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Antonietta Viara, con testamento pubblicato per atto dott. Mario Musso, notaio in Cuneo, n. di rep. 24471, consistente nella somma di L. 20.000.000.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Solzi Maria, con testamento pubblicato per atto dott. Gianni Tufano, notaio in Quinzano d'Oglio (Brescia), n. di rep. 3270, consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Pollero Teresa ved. Auxilia, con testamento pubblicato per atto dott. Giovanni Battista Gambetta, notaio in Savona, n. di rep. 39474, consistente in un 1/3 dei beni mobili di proprietà della *de cuius* ed ammontante a L. 19.000.000.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Girardin Angela, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Carraro, notaio in Piovene Rocchette, n. di rep. 20328, consistente in un bene immobile del periziato valore di L. 125.000.000.

95A2710

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» e di approvazione del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alghero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato o rosso è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati» ed «autorizzati» per la provincia di Sassari, con l'esclusione dei vitigni aromatici.

La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:

Torbato;

Sauvignon;

Chardonnay;

Cabernet Sauvignon, Franc o Carmenère, da soli o congiuntamente;

Sangiovese;

Cagnulari o Cagniulari;

Vermentino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» per la provincia di Sassari purché non superiori al 15% del totale.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco puo essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato puo essere prodotto anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay puo essere prodotto anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino puo essere prodotto solo nella tipologia frizzante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» Cabernet puo essere ottenuto dai vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» comprende l'intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari ed in parte il territorio all'interno del comune di Sassari così delimitato: a Sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e Alghero, a Ovest dal Mediterraneo e a Nord dalla strada che partendo dal capo dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari prosegue in direzione di Sassari sino all'incrocio con la strada statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-*bis* e la si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il raggiungimento dei limiti del comune di Usini.

E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni di origine anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.500 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i kg 6 per i vini provenienti da uve a bacca rossa e kg 6,5 per i vini provenienti da uve a bacca bianca.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente:

Vini	Resa uva T/Ha	Titolo alcolometrico volum. min. natur.
«Alghero» bianco	16	10.0%
«Alghero» rosato	15	10.0%
«Alghero» rosso	15	10.0%
«Alghero» Torbato	14	10.0%
«Alghero» Sauvignon	13	10.0%
«Alghero» Chardonnay	13	10.0%
«Alghero» Sangiovese	14	10.0%
«Alghero» Cabernet	13	10.5%
«Alghero» Vermentino	16	10.0%
«Alghero» Cagnulari	13	10.5%

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. È consentito che le operazioni di elaborazione degli spumanti siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

La denominazione di origine controllata «Alghero» con la specificazione «Bianco», «Rosso», «Chardonnay», «Torbato» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Alghero» o con mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «Liquoroso» purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento naturale, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. È consentita l'aggiunta di alcole di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i cinque anni, il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso può essere classificato «Riserva».

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco puo essere elaborato nella tipologia «Passito» purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle ad un titolo alcolometrico naturale minimo complessivo del 15%.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «Novello», secondo le normative vigenti. I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti devono essere ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per legge.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alghero» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: profumo delicato, gradevole;

sapore: sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» rosato:

colore: rosato;

odore: vinoso, delicato, gradevole,

sapore: armonico, asciutto o morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» Torbato:

colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;

odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;

sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Sauvignon:

colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;

odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Chardonnay:

colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» Cabernet:

colore: rubino intenso fino al granato carico;

odore: caratteristico, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico del vitigno;

sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» novello:

colore: rubino con toni violetti;

odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;

sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» frizzante bianco:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Vermentino frizzante:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» frizzante rosato:

colore: rosato;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: armonico, asciutto o morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Torbato spumante:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» spumante bianco:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;

odore: gradevole e fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, delicatamente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» spumante rosso:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violetti;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico, spuma persistente;

sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» liquoroso:

colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;

odore: intenso, complesso, etereo;

sapore: dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;

titolo alcolometrico complessivo minimo: 21,6%;

zuccheri residui: min. 60 gr./l.;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Alghero» passito:

colore: giallo oro;

odore: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce pieno mielato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 17,4% di cui effettivo minimo: 15%;

zuccheri residui: minimo 40 gr./l.;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» destinati al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet, Cagnulari o Cagniulari, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione d'origine controllata «Alghero» senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8.

Tutti i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero», se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,375 e da lt. 1 a lt. 1,5, è ammesso il tappo a vite.

95A2705

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori suini, in Roma

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 1995, registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 67, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori suini, con sede in Roma.

95A2837

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Montepulciano s.c. (già Strada Bagnoli Gioco), per il prezzo di L. 261.500.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento redatta in data 18 giugno 1991 dall'arch. Guido Gaudenzi.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 200.000.000, dalla sig.ra Serena Padovani, un immobile sito in Bologna, via Amendola n. 10, meglio descritto nella perizia di stima redatta in data 10 gennaio 1986 dal perito edile Emilio Tedeschi e valutato dal competente ufficio tecnico erariale in L. 320.000.000 alla data della predetta perizia.

95A2782

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Ivonne Bergeron, nata a Cauderan (Francia) il 25 giugno 1912 e deceduta a Genova l'8 marzo 1991, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio R. Mantilero di Genova il 14 marzo 1991 al n. 6026 di rep.

La quota spettante all'Unione italiana ciechi consiste in un immobile sito in Genova-Sampierdarena del valore di L. 254.000.000 (secondo il parere del competente ufficio tecnico erariale) meglio descritto nella perizia di stima redatta dall'arch. M. Carrossino, nonché nel saldo di due conti correnti accesi presso la Cassa di risparmio di Genova e Imperia e dell'ammontare complessivo di L. 258.520.000, oltre gli interessi dal 1° gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Fernanda Sambussetti, nata a Cremona il 9 luglio 1904 e deceduta a Cremona il 18 dicembre 1988, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio Zoraide Fasoli di Cremona il 27 aprile 1989 al n. 5071 di rep. consistente nella quota di 1/6 di quanto residua dal ricavato dalla vendita dei beni della *de cuius* di seguito indicati, detratti l'importo di L. 45.000.000 di alcuni legati, come da testamento e quello di L. 27.000.000 di passività:

1) beni immobili siti in Cremona ed in Toscolano Maderno (Brescia) meglio descritti nelle perizie giurate redatte in data 10 novembre 1993 dall'arch. Pier Paolo Boldi, del valore rispettivamente di L. 191.136.000 e L. 100.000.000 secondo il parere dei competenti uffici tecnici erariali;

2) beni mobili, titoli, depositi bancari e liquidità per un valore complessivo di L. 269.567.000.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1995 l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Elena Protti, nata a Milano l'8 dicembre 1923 e deceduta a Milano il 25 gennaio 1990, disposta con testamento olografo pubblicato dal notaio G. Franco di Milano il 13 giugno 1990 al n. 32561 di rep.

La parte spettante all'Unione italiana ciechi consiste nella quota di 1/3 del patrimonio della *de cuius* rappresentato da un appartamento sito in Milano, via G. da Cermenate, 43 del valore di L. 110.000.000 (ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale) meglio descritto nella perizia di stima redatta dal geom. Alfonso D'Amico in data 10 luglio 1990, nonché da beni mobili per un valore di L. 66.000.000.

95A2783

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Cambiamento della sede legale dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Si rende noto che la sede legale dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è stata trasferita in Borgo Crotta Gigante n. 42/C, 34010 - Sgonico (Trieste).

95A2838

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione del marchio stesso, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione del Foglio annunzi legali n. 17 del 21 febbraio 1995, dalla prefettura di Alessandria, rimasta senza esito.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Denominazione	Sede	N. punzoni
1601 AL	Parancola Giuseppe	Valenza	8
2228 AL	Sun Rise Jewellery S.n.c.	Valenza	6
2582 AL	Baccifava & Cagno S.n.c.	Acqui Terme	—
2830 AL	Promo Gioielli S.n.c.	Valenza	2
2920 AL	Baisarda & Massarini	Tortona	1
3004 AL	Maxi Gioielli	S. Salvatore M.	3
3084 AL	Armony Gioielli	S. Salvatore M.	7
3134 AL	Le Tre B. S.n.c.	Valenza	—
3135 AL	Polimena Mario	Valenza	2
3170 AL	Lab. orafo Montevideo	Alessandria	4
3180 AL	A.V.M.	Alessandria	4
3216 AL	Gold Games S.r.l.	Valenza	—
3265 AL	Argenteria artigiana di Bussolino	Alessandria	1
3289 AL	Mazza Gioielli	Castelletto M.	—

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione degli stessi marchi, a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, non hanno consegnato i punzoni in dotazione.

Si diffidano, pertanto, gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

Marchio	Denominazione	Sede
362 TO	Junior Line	Torino
384 TO	Gierre	Torino

95A2801

Provvedimenti concernenti società esercenti attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende

Con decreto ministeriale 12 maggio 1995, la società «Hermes S.r.l.», con sede legale in Forlì, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1995, la società «Rec.Or.D. - Revisioni e certificazioni S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A2800

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 maggio 1995

Dollaro USA	1662,28
ECU	2121,57
Marco tedesco	1148,38
Franco francese	323,43
Lira sterlina	2613,10
Fiorino olandese	1026,35
Franco belga	55,800
Peseta spagnola	13,199
Corona danese	293,51
Lira irlandese	2655,99
Dracma greca	7,137
Escudo portoghese	10,929
Dollaro canadese	1224,06
Yen giapponese	19,089
Franco svizzero	1375,49
Scellino austriaco	163,32
Corona norvegese	258,50
Corona svedese	223,53
Marco finlandese	376,34
Dollaro australiano	1206,32

95A2865

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1995 che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		275.634.190.751		
Gestione di bilancio	Entrate finali	106.124.770.110.083		— 65.808.130.808.137
	Spese finali		171.932.900.918.220	
	Rimborso di prestiti		43.897.961.745.574	
	Accensione di prestiti	69.241.827.053.272		
	TOTALE	175.366.597.163.355	215.830.862.663.794	— 40.464.265.500.439
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	997.872.498.445.168	929.151.131.351.135	68.721.367.094.033
	Crediti di tesoreria (*a*)	439.447.626.568.727	467.736.987.070.557	— 28.289.360.501.830
	TOTALE	1.437.320.125.013.890	1.396.888.118.421.690	40.432.006.592.203
	TOTALE COMPLESSIVO	1.612.962.356.368.000	1.612.718.981.085.490	
Fondo di cassa al 31 marzo 1995			243.375.282.515	
	TOTALE A PAREGGIO	1.612.962.356.368.000	1.612.962.356.368.000	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 marzo 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	275.634.190.751	243.375.282.515	— 32.258.908.236
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	478.237.791.497.637	28.289.360.501.830
TOTALE	450.224.065.186.558	478.481.166.780.152	28.257.101.593.594
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	971.161.203.622.305	— 68.721.367.094.033
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.215.771.341.714	— 492.680.036.842.153	— 40.464.265.500.439

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire 1.869.721.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**93.730.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**12.287.359.314.432** *				
ENTRATE CORRENTI	**106.017.359.314.432** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**153.291.603.887.342**	**Risparmio pubblico**	— **47.274.244.572.910** *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**107.410.795.651** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**18.641.297.030.878**		
ENTRATE FINALI	**106.124.770.110.083**	**SPESE FINALI**	**171.932.900.918.220**	**Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)**	— **65.808.130.808.137**
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**43.897.961.745.574**		
ENTRATE FINALI	**106.124.770.110.083**	**SPESE COMPLESSIVE**	**215.830.862.663.794**	**Ricorso al mercato**	— **109.706.092.553.711**
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**69.241.827.053.272**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**175.366.597.163.355**	**SPESE COMPLESSIVE**	**215.830.862.663.794**	**Saldo di esecuzione del bilancio**	— **40.464.265.500.439**

* Dati provvisori

95A2821

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I — In cassa	L.			2.759.103.614.672		
II — In deposito all'estero	»			27.282.771.084.172	30.041.874.698.844	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				10.354.304.250.476	
CASSA	»				6.614.415.392	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio	L.			291.214.669.505		
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente	L.		1.937.605.925.122			
— a scadenza fissa	»		1.349.860.240.475			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		—	3.287.466.165.597		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	3.578.680.835.102	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU	L.			7.888.347.963.750		
II — Altre attività:						
— biglietti e divise	L.		3.812.125.584			
— corrispondenti in conto corrente	»		2.785.950.433.792			
— depositi vincolati	»		1.209.241.396.000			
— diverse	»		4.281.675.313.611	8.280.679.268.987	16.169.027.232.737	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.742.634.620.560	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			18.818.328.577.935		
II — Conti speciali	»			7.654.458.784.237	26.472.787.362.172	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993.	L.			—		
II — Altri.	»			260.543.166.359	260.543.166.359	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				46.523.334.976.683	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I -- Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità	L.		104.818.889.652.016			
-- ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
- per investimento delle riserve statutarie.	»		4.421.516.988.537			
-- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»		3.047.123.032.103	188.493.286.672.656		
II Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie.	L.		124.593.415.573			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		548.763.350.357	673.356.765.930		
III Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	194.204.989.424	194.507.491.700			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.196.802.443				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	5.723.750.933	30.920.553.376			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	618.699.129.741				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	764.396.674.330	1.383.095.804.071	1.608.523.849.147	190.775.167.287.733	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				221.409.338.839	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I — Procedure, studi e progettazioni	L			75.514.117.814		
II — Altri oneri pluriennali	»			12.016.768.013	87.530.885.827	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I — Immobili ad uso degli uffici	L.			3.537.619.998.932		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			612.957.826.012		
III - Mobili	»			156.827.314.452		
IV — Impianti	»			326.692.679.269		
V -- Monete e collezioni	»			1.749.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.322.816.183.551	3.313.030.728.152	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				16.682.700.770	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»			—		
III — Altre	»			—		
PARTITE VARIE						
I — Acconti a fornitori	L.			209.614.958.269		
II — Debitori diversi:						
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori	»		1.392.644.145.745	4.286.500.980.414		
III — Altre	L.			4.259.687.035.798	8.755.802.974.481	
RATEI	L.				5.055.952.773.554	
RISCONTI	»				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				717.001.298.778	
	L.				349.592.379.546.459	
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli e altri valori	L.			2.271.660.879.450.563		
II — Depositari di titoli e valori	»			13.511.434.646.268		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			99.269.931.995		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			94.930.157.318.173		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			40.186.988.100.637		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			2.429.477.343.468		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			2.312.338.025.959	2.425.130.544.817.063	
TOTALE . . .	L.				2.774.722.924.363.522	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

95A2822

31 marzo 1995 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L.		95.423.586.776.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		891.761.523.505	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	»	68 453 876	68.453.876	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	86.145.360.692.188		
II — Di altri enti	»	111.350 958 073	86.256.711.650.261	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.808 840		
II — Società costituende	»	533.592.391		
III — Altri	»	15 201.370 308	15.741.771.539	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		83.890.236.271	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		189.315.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.654 458.784 237	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	610.725.056.145		
II — Conti dell'estero in lire	»	90.243.092.917		
III — Altre	»	1.710 500 000 000	2.411.468.149.062	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.096 938.871.036	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		52.082.839.983.783	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		5.924.676.889.930	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		226.707.532.437	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1 350.647.253 600	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36 634 185.789.271		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi	»	3.577.059.865.788		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.795.290.841.632		
VI — Oscillazione titoli	»	6.675.248.131.939		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000		
XI — Imposte	»	1.665.973.986.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.638.471.988.878		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.873.832.477		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.628.358.287		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103 630 000 000	64.636 827 529.870	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	77.040 045.995		
II — Altre	»	924.954 802.105	1.001.994.848.100	
RATEI	L.		377.686.812.103	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		2.879.647.360.924	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.110.188.510.436	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766 651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		31.881.646.078	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		826.409.346.651	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		4.782 018.774 646	
	L.		349.592.379.546.459	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.271.660.879.450.563		
II — Titoli e valori presso terzi	»	13.511.434 646.268		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	99.269.931.995		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	94.930.157.318.173		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	40.186 988 100.637		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.429.477.343.468		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	2.312 338 025 959	2 425 130.544 817 063	
TOTALE	L.		2.774.722 924 363 522	

Il ragioniere generale: PONFOLILLO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unità di Ponte Messa di Pennabili (Pesaro).

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unità di Ponte Messa di Pennabili (Pesaro), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16254/34 del 7 dicembre 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 27 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16254/37 del 7 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Borma, con sede in Milano e unità di Livorno.

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Borma, con sede in Milano e unità di Livorno, per il periodo dal 17 ottobre 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1994 con decorrenza 17 ottobre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 2 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decalift, con sede in Benevento e unità presso cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 2 settembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 3 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.M.A.L., con sede in Montalto di Castro (Viterbo) e unità presso cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 3 settembre 1994 al 2 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1994 con decorrenza 3 settembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e unità nazionali con esclusione di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 28 dicembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 12 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T.V.R. Tecnologie Vetroresina, con sede in Roma, unità di Pontinia (Latina) e uffici di Roma, per il periodo dal 12 gennaio 1994 all'11 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Latterie cooperative riunite (in liquidazione), con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Diatekno, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena).

Parere comitato tecnico del 6 luglio 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Diatekno, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Mirandola (Modena), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15532 del 15 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 settembre 1993 al 26 settembre 1994, della ditta S.p.a. Mistèl, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 27 luglio 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale 1° ot-

tobre 1994 con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Mistel, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unità di Lucca.

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vitali & C., con sede in Lucca e unità di Lucca, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in S. Prisco (Caserta) e unità di S. Prisco (Caserta), per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli).

Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1995, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Italinox, con sede in Sorrento (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità presso sede e servizi tecnici di Cagliari.

Parere comitato tecnico del 29 luglio 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità presso sede e servizi tecnici di Cagliari, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CO.EL.MO., con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e unità di Lucca, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini Industria, con sede in Roma e unità di Ginosa (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.F. - Industria chimica forlivese, con sede in Roma e unità di Forlì, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1995 è annullato, per insussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il decreto dirigenziale n. 16285 del 14 dicembre 1994, con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 13 ottobre 1993 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Itasa S.r.l. di Sabaudia (Latina).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al recupero degli importi delle prestazioni previdenziali eventualmente erogate sulla base del decreto annullato di cui sopra.

95A2737

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995:

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Italtel Telesis, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma, Napoli e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 456 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 57 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 40 lavoratori su un organico pari a 133 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. APT Italia, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma e Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 456 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 57 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 35 lavoratori su un organico pari a 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalle società del Gruppo Italtel e/o società suindicate, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995:

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), L'Aquila, Roma e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 456 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 57 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6.160 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 740 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi - Impianti e progettazioni, con sede in Milano, unità di Milano - enti centrali, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 456 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 57 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 100 lavoratori su un organico pari a 3.017 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi - Impianti e progettazioni, con sede in Milano, unità di Cagliari, Napoli, Taranto, Catanzaro e Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 550 lavoratori su un organico pari a 3.017 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Mestre (Venezia), Genova, Bologna, Roma, Palermo, Firenze, Napoli e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 456 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 57 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 95 lavoratori su un organico pari a 348 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 430 lavoratori, su un organico pari a 597 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnomeccanica, con sede in Terni, unità di Terni, Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 250 lavoratori, su un organico pari a 292 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalle società del Gruppo Italtel e/o società suindicate, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995.

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), L'Aquila, Roma e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro effettivo pari a 9 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6.160 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 32 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 4 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 740 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi - Impianti e progettazioni, con sede in Milano, unità di Milano - enti centrali (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 9 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 100 lavoratori su un organico pari a 3.017 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi - Impianti e progettazioni, con sede in Milano, unità di Cagliari, Napoli, Taranto, Catanzaro e Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 32 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 4 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 550 lavoratori su un organico pari a 3.017 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Mestre (Venezia), Genova, Bologna, Roma, Palermo, Firenze, Napoli e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 9 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 95 lavoratori su un organico pari a 348 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnoelettronica, con sede in L'Aquila, unità di L'Aquila, Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 32 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 4 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 430 lavoratori, su un organico pari a 597 unità;

e autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnomeccanica, con sede in Terni, unità di Terni, Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano) e Nerviano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 32 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 4 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 250 lavoratori, su un organico pari 292 unità;

e autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Italtel Telesis, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma, Napoli e Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 9 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 40 lavoratori su un organico pari a 133 unità;

e autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. APT Italia, con sede in Milano, unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma e Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 9 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 35 lavoratori su un organico pari a 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalle società del Gruppo Italtel e/o società suindicate, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano) - settore sala macchine, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23.57 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 7 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano) - settore sistemisti e sch., per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 6 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano) - settore svil. gest. e organ., per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore sviluppo e proc., (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 4 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Falck informatica, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 10 gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unità di Finale Ligure (Savona) e Genova Sestri, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 660 unità, su un organico complessivo di 1434 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unità di Finale Ligure (Savona) e Genova Sestri, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1010 unità, su un organico complessivo di 1434 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore gestione e manutenzione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore centro ricerche e con. (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore area saldatori (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore area tornitori (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Area amministrazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Area segreteria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore rimessa locomotori (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore meccanici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore elettricisti (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore manutenzione elettronica (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 183 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck servizi, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore tubi esportazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 4 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore forni ricottura (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 5 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15906.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore lame falciatrici (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15907.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore controllo qualità (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15908.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore servizi di stabilimento (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 6 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15909.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno,

con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore tubi saldati (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 113 unità, su un organico complessivo di 113 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15910.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore area manutenzione (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 14 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15911.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Vobarno - Settore controlli non distruttivi (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 5 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 settembre 1994, n. 15912.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore trattamenti termici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore finitura/gru (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 56 unità, su un organico complessivo di 56 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore programmazione produzione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 4 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore amministrazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 7 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck lamiere, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni - Settore acciaieria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 179 unità, su un organico complessivo di 199 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore torneria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 12 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore Parco Slebi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 38 unità, su un organico complessivo di 38 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore spedizioni treno nastro (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore programmazione e ufficio spedizione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), e unità di Sesto S. Giovanni - Settore amministrazione personale (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore metallografia-collaudo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unità, su un organico complessivo di 9 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), e unità di Sesto S. Giovanni - Settore attrezzeria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore servizi generali (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 5 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore amministrazione (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 4 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore spedizioni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 6 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni - Settore trattamenti termici (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 15925 e n. 15926 del 6 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vittoria, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria trafileria laminazioni acciai ITLA - Gruppo Falck, con sede in Milano e unità di Oggiono (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria trafileria laminazioni acciai ITLA - Gruppo Falck, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spea sistemi per l'elettronica e l'automazione, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità, su un organico complessivo di 174 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spea sistemi per l'elettronica e l'automazione, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, con sede in Torino, unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 59 unità, su un organico complessivo di 67 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pro.Met, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine Sicolo e Bonasia, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B., con sede in Fermignano (Pesaro) e unità di Fermignano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unità, su un organico complessivo di 101 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.R.B., i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F. Confezioni, con sede in Corinaldo (Ancona) e unità di Corinaldo (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F. confezioni, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Athletic Line, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Athletic Line, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 22 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romana lamiere, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romana lamiere, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unità di S. Raffaele Cimena (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 97 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tensiter, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo prefabbricati, con sede in Pisa e unità di Pisa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galazzo prefabbricati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 14 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. St.I.Arm, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 63 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. St.I.Arm, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A., con sede in Bientina (Pisa) e unità di Bientina (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.L.I.A., i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cell, con sede in Celano (L'Aquila) e unità di Celano (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 115 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato a corrispondere in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cell, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2833-95A2834-95A2835

Rettifica al decreto ministeriale 2 gennaio 1995 relativo allo scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 aprile 1995 è stato rettificato il decreto ministeriale 2 gennaio 1995, riguardante lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile di diciotto società cooperative senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, limitatamente al numero d'ordine 14 relativo alla società cooperativa «Laboratorio di analisi agro-alimentari» Società cooperativa a responsabilità limitata nella parte in cui cita la denominazione della provincia, quella del tribunale nonché il numero del registro delle società.

Conseguentemente viene esattamente riformulato in:

14) società cooperativa di consumo «Laboratorio di analisi agro-alimentari», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Isola Rizza (Verona), costituita per rogito Fantin in data 30 marzo 1981, rep. 17046, reg. soc. 17310, tribunale di Verona (già tribunale di Venezia, reg. soc. 17742), BUSC n. 2137/184720.

95A2799

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Documento di linee guida per l'attuazione del programma «Emergenza estate 1995»

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto il documento trasmesso dal Dipartimento affari sociali in data 1° febbraio 1995, teso a promuovere per l'anno 1995 un programma di servizi da prestarsi a favore dei soggetti più esposti a rischio di abbandono nel periodo estivo, definito «Emergenza estate 1995»;

Considerato che nel corso delle riunioni tecniche Stato-regioni del 17 febbraio e del 22 marzo 1995 è stato concordato di ridefinire il predetto documento sotto la forma di «linee guida» per l'attuazione del programma in questione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rendere omogeneo l'intervento su tutto il territorio nazionale e che il predetto documento è accompagnato da uno schema tipo di convenzione con le associazioni di volontariato;

Visto il documento di linee guida di cui all'oggetto, trasmesso dal Dipartimento affari sociali in data 24 marzo 1995, nella versione definitiva, come concordata in sede tecnica con le regioni nella riunione del 22 marzo 1995;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Prende atto

dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Stato e regioni sul documento di linee guida per l'attuazione del programma «Emergenza estate 1995», nella stesura definitiva del 24 marzo 1995, che costituisce parte integrante del presente atto.

(Seguono le firme).

DOCUMENTO LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EMERGENZA ESTATE 1995

Ogni anno nel corso del periodo estivo vengono a verificarsi condizioni di effettivo disagio che vanno a scapito, in particolare, di soggetti anziani, disabili e minori, peraltro, talvolta, suffragati da episodi lesivi della dignità della vita dovuti anche all'accentuarsi di disservizi conseguenti al mancato funzionamento di idonee strutture di supporto.

Al fine di favorire un approfondimento a livello istituzionale delle problematiche che emergono nel periodo estivo e di concordare eventuali iniziative atte ad affrontare le predette particolari situazioni di disagio, venne istituito nel corso del 1993 presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di coordinamento per «l'emergenza estate» con lo scopo di avviare una sperimentazione dei programmi finalizzati a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

È parere di questo Dipartimento che dalla esperienza realizzatasi nel corso del 1993 e del 1994 sono emerse indicazioni positive per le quali si reputa opportuno superare la fase della sperimentazione e, pertanto, si ritiene che la sede istituzionale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sia la sede deputata per intavolare un raccordo su tematiche che necessitano di per sé di un'azione integrata e, quindi, che consenta di pervenire ad una intesa Stato-regioni ed a successivi momenti di congiunzione tra le organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva ed i comuni.

La necessità di sostanziare un'azione di raccordo che si esprima in modo graduato nei vari livelli istituzionali, trova considerazione già nell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e trova utile conforto nell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando si vengono ad esaminare interessi pubblici la cui rilevanza non può esimere l'adozione di interventi concertati.

Al fine di pervenire ad una determinazione concordata, si paventa l'opportunità di definire, ai sensi dell'art. 15 della citata legge 241/1990, delle linee guida con le quali disciplinare lo svolgimento della iniziativa, volta a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio nel corso del periodo estivo attraverso le modalità appresso indicate.

Con tale spirito e nell'ambito di una graduale capacità di intervento in ordine al livello locale nel quale occorre operare, ci si intende ispirare alle varie forme degli istituti di partecipazione peraltro previsti dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in ordine rispettivamente alla riforma delle autonomie locali e alla legge quadro sul volontariato.

Un punto di riferimento scaturisce dall'approfondimento operato delle esperienze pregresse afferenti i programmi denominati «Emergenza estate» per le quali trovano corrispondenza le riflessioni sopra esposte dove, sulla base dei dati rilevati e dalla valutazione di sintesi, si è posto in evidenza che il periodo nel quale occorrerebbe maggiormente intervenire, al fine di garantire l'erogazione dei servizi, decorre dal 1° luglio sino 15 settembre e che parimenti occorrerebbe sostenere, accrescere ed incentivare l'esercizio delle seguenti attività:

promozione della salute a favore dei soggetti anziani e dei soggetti disabili;

sostegno e completamento dell'assistenza sociale alla popolazione anziana e disabile;

promozione delle attività ricreative ed educative a favore dei minori;

promozione all'educazione ambientale e civica.

Per le sopra esposte considerazioni, si sottopone all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome un programma in grado di ridurre le situazioni di disagio, di annullare la portata critica di circostanze connesse a fenomeni stagionali e di assicurare con strumenti di ordinaria amministrazione l'erogazione dei servizi pubblici.

Si conviene, pertanto, di individuare le seguenti linee-guida per l'attuazione del programma:

1. Le amministrazioni regionali ai fini del programma di attuazione denominato programma «Emergenza Estate 1995» volto a garantire i servizi pubblici essenziali ai soggetti più esposti a rischio (anziani, disabili, minori) si impegnano a definire il livello locale e le modalità per il coordinamento delle iniziative che sostanziano il programma medesimo.

2. Le amministrazioni regionali si impegnano a fornire indicazioni alle amministrazioni comunali affinché il rapporto organico tra i comuni e le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, avvenga nel rispetto delle normative regionali e provinciali e comunque secondo l'unito schema-tipo di convenzione.

3. Sulla base delle esperienze pregresse e ai fini dell'attuazione del Programma emergenza estate 1995, si individuano, tra i programmi per l'assistenza agli anziani ed ai disabili, per le attività educative e ricreative a favore dei minori, per l'educazione e per la protezione ambientale e civica, i seguenti servizi fondamentali di base:

3.1. Ascolto telefonico e segretariato sociale

3.2. Recapito spesa a domicilio

3.3. Recapito pasti a domicilio

3.4. Assistenza a domicilio

3.5. Assistenza farmaceutica a domicilio

3.6. Attività ricreative ed educative.

I servizi fondamentali di base, da attuarsi a livello comunale, necessitano di un coordinamento realizzabile per il tramite di centrali informative e comunque attraverso le forme e le modalità rientranti nel contesto organizzativo delle amministrazioni comunali interessate e secondo i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994; in tale ambito può essere previsto e valutato il ricorso all'utilizzo di obiettori di coscienza.

4. Le amministrazioni regionali in sede di verifica delle azioni di tutela promosse a favore dei soggetti anziani ospiti delle case di riposo e/o delle residenze sanitarie assistenziali, si impegnano a formulare osservazioni nel contesto delle relazioni previste nel successivo punto 7.

5. Le amministrazioni regionali con riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel contesto degli interventi avviati o in corso di realizzazione in materia di trasporto pubblico locale, si impegnano ad adottare azioni concrete per consentire l'espletamento del servizio di trasporto delle persone disabili e con mobilità ridotta ponendo indicazioni circa il mantenimento di linee di trasporto nelle zone di maggior frequentazione e di linee di trasporto di penetrazione per assicurare i collegamenti con le zone ad alta densità commerciale.

6. Le amministrazioni regionali nel contesto delle misure e delle direttive adottate al fine di contemperare «l'allentamento» delle reti sociali e dei servizi durante la stagione estiva, avranno cura di usare particolare attenzione affinché, nell'ambito della ristrutturazione dell'offerta dei servizi e della rete commerciale in relazione alla disponibilità del personale e degli esercizi commerciali, dovuta alla consuetudine di concentrare ferie nei mesi di luglio e agosto, trovino riconoscimento e senza alcuna interruzione i diritti e le domande dell'utenza.

7. Con riguardo all'esigenza di incrementare una progettazione il più possibile omogenea delle iniziative assunte in campo sociale e di accertare costantemente che sul territorio tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze, si provvederà ad una verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse del presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra le regioni e le province autonome attraverso l'invio di relazioni sull'andamento dell'attività svolta dalle singole regioni.

La verifica, oltre a costituire un momento di sintesi dei risultati positivi conseguiti e di critica per gli obiettivi eventualmente mancati, viene intesa come momento costitutivo della organicità del rapporto collaborativo permanente tra il Dipartimento per gli affari sociali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

CONVENZIONE

Tra

L'amministrazione comunale di ....
nella persona del sindaco o suo delegato ....

e

L'organizzazione .... nella persona del suo presidente ....

e

L'organizzazione .... nella persona del suo presidente ....
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'amministrazione comunale di ....
e l'organizzazione ....,
cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/1991, art. 7, e della legge n. 142/1990, art. 6, e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dall'amministrazione, e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dell'amministrazione.

Art. 2.

A tal fine l'organizzazione di ....
regolarmente iscritta da almeno sei mesi all'albo regionale del volontariato organizzato, di cui alla legge regionale .... fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle attività di seguito specificate:

1. ....
2. ....
3. ....

Art. 3.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del comune che si riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni. L'organizzazione ....
presenterà ai competenti uffici comunali una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta.

Altresì l'organizzazione ....
ottempererà alle disposizioni normative che l'amministrazione riterrà di emanare.

Art. 4.

a) L'organizzazione ....
garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

b) L'organizzazione ....
provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già chiamato art. 2, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento

delle attività stesse «nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche *in itinere*, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'organizzazione..
per le attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3, si impegna ad assicurare un'attività finalizzata atta a conseguire i seguenti esiti operativi ....
....

Art. 5.

L'amministrazione comunale di .... per propria parte, riconosce all'organizzazione ....
un rimborso spese, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) per gli oneri diretti, derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 4, per la quota parte di spese di funzionamento dell'organizzazione per spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari e per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi, dovranno sostenere direttamente.

L'entità del citato rimborso viene calcolata in lire ....

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del presidente dell'organizzazione..
che tale rimborso non è soggetto al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633.

La sua liquidazione avverrà a prestazione avvenuta ed entro sessanta giorni dalla scadenza della durata della convenzione di cui al successivo art. 7.

L'amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.

Art. 6.

Il numero dei volontari dell'organizzazione ....
impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art. 2, non sarà inferiore a .... Di essi l'organizzazione..., al momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti uffici del comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso.

A tal fine l'organizzazione...
indica il sig. .... quale responsabile operativo dei propri volontari che, nell'espletamento degli interventi citati, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione comunale.

Art. 7.

La convenzione decorre dal .... ed avrà durata ...., con scadenza il ....; ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata a.r. L'amministrazione comunale di .... ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2.

Art. 8.

La presente convenzione è assoggettata a registrazione, le cui spese saranno a totale carico dell'amministrazione comunale.

Per tutto quanto da esso non previsto, valgono le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

95A2803

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 5 0 9 5 *

L. 1.300